

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 160

Estratto del processo verbale della seduta n. 43 del 3 settembre 2014

Oggetto: articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica declaratoria Servizio Organi di garanzia.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

il Vice Presidente Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
Daniele Gerolin
Bruno Marini
Claudio Violino

E' assente:

il Vice Presidente Igor Gabrovec

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola
il Direttore del Servizio Affari generali Antonio Feruglio
il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti
l'addetta all'Ufficio stampa Maria Pia Bonessi

Verbalizza Morena Barzan

Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica declaratoria Servizio Organi di garanzia.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale", ed in particolare l'articolo 1 che prevede, fra l'altro, che il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale;

VISTO l'articolo 3, commi 2 e 5 primo periodo, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, i quali demandano la disciplina delle materie ivi indicate, ed in particolare l'articolazione della struttura organizzativa e l'istituzione, modificazione e soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni, con riferimento al Consiglio regionale, ad atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005 e da ultimo modificata con propria delibera n. 90 del 20 dicembre 2013, e di esso, in particolare, l'articolo 7 il quale dispone, tra l'altro, che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, determina il numero, la denominazione, le attribuzioni e l'Area di appartenenza di ciascun Servizio;

VISTA la propria delibera n. 143 del 16 giugno 2005, "Istituzione unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale", come da ultimo modificata con propria delibera n. 88 del 20 dicembre 2013;

VISTA la legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari", e in particolare l'articolo 3, comma 1, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di individuare all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del succitato Regolamento di organizzazione, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale;

VISTA la succitata propria delibera n. 88/2013 con cui, tra l'altro, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito dell'Area generale, il Servizio Organi di garanzia;

VISTE altresì le declaratorie di competenza delle Aree e dei Servizi di cui agli allegati A e B della delibera n. 88/2013, ed in particolare quelle dell'Area generale e del Servizio Organi di garanzia;

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona", e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale dei diritti della persona;

- l'articolo 11, comma 1, che prevede che il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, sia assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della succitata legge regionale 16/2013;

RITENUTO necessario dare attuazione alla prescrizione di cui al suddetto articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/2014;

RITENUTO pertanto di integrare la declaratoria del Servizio Organi di garanzia inserendo tra le sue competenze pure l'assistenza tecnico-specialistica, nonché l'attività di segreteria, al Garante regionale dei diritti della persona per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente;

RITENUTO altresì opportuno di procedere, al contempo, ad una migliore declinazione delle competenze del Servizio in oggetto, a beneficio di una maggiore chiarezza circa il profilo delle attività svolte dal medesimo;

DATO ATTO CHE in data 11 agosto 2014 in ordine al tema di cui all'oggetto, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f), del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

1. La declaratoria delle competenze del Servizio Organi di garanzia, istituito nell'ambito dell'Area generale, è riportata nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Morena Barzan

SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA

Assicura l'assistenza tecnico-specialistica a supporto del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, del Garante regionale dei diritti della persona, del Collegio regionale di garanzia elettorale, i quali esercitano le funzioni loro attribuite in piena autonomia ed indipendenza.

1. Per l'assolvimento di tale finalità, sulla base degli indirizzi formulati da ciascuno dei suindicati Organi, cura:

- a) l'attività di supporto organizzativo per la convocazione e lo svolgimento delle sedute di ciascun Organo, ne cura la verbalizzazione e provvede all'attuazione delle decisioni assunte;
- b) la realizzazione di studi, ricerche e indagini conoscitive nelle materie di rispettiva competenza;
- c) le attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione relativamente alle materie di competenza anche attraverso la tenuta e l'aggiornamento dei rispettivi siti web;
- d) la gestione economica e finanziaria correlata all'attività e al funzionamento dei singoli Organi di garanzia e l'istruttoria e la predisposizione dei relativi atti amministrativi e contabili.

2. In particolare, per il Comitato regionale per le comunicazioni, in ordine alle attività proprie e alle funzioni ad esso delegate dall'AGCOM, cura:

- a) gli adempimenti amministrativi relativi ai tentativi obbligatori di conciliazione e di definizione delle controversie in materia di telecomunicazioni nonché ai provvedimenti temporanei;
- b) l'attività di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali e di vigilanza sul rispetto della "par condicio" da parte delle medesime;
- c) la predisposizione dei piani trimestrali per l'accesso radiofonico;
- d) l'attività istruttoria per l'assegnazione dei contributi, ex articolo 45, legge 448/1998, alle emittenti televisive locali, nonché per i rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali concernenti i messaggi autogestiti gratuiti;
- e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro degli Operatori di Comunicazione.

3. In particolare, per la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, cura:

- a) la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione;
- b) la predisposizione delle osservazioni sui progetti di legge e dei pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa di rilevanza diretta per la condizione femminile;
- c) l'attività inerente l'esame e la valutazione dei progetti ed iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 23/1990.

4. In particolare, per il Garante regionale dei diritti della persona, cura:

- a) la predisposizione di osservazioni e pareri su progetti legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali nelle materie di competenza del Garante;
- b) gli adempimenti inerenti la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento del Garante;
- c) la raccolta dei casi relativi a carenza di tutela e a violazione dei diritti dei minori, dei detenuti e delle persone a rischi di discriminazione segnalandole alle strutture, autorità e organi di vigilanza competenti;
- d) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle persone disponibili ad assumere le funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore;
- e) il supporto tecnico-specialistico inerente l'attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone private delle libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione;
- f) il coordinamento dell'attività del Garante con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni, la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni;
- g) gli adempimenti inerenti la partecipazione alla Conferenza nazionale dei garanti regionali;
- h) la gestione delle attività inerenti le specifiche funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti, per le persone private della libertà personale, per le persone a rischio di discriminazione proprie del Garante.

5. In particolare, per il Collegio regionale di garanzia elettorale, cura:

- a) gli adempimenti connessi alla presentazione dei rendiconti elettorali di cui all'articolo 81 della legge regionale 28/2007.